DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1995

recante modifica della decisione 93/680/CE che autorizza la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo a stabilire deroghe alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada

(I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(95/14/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 94/13/CE [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi-seme di patata originari del continente americano non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità;

considerando che la direttiva 77/93/CEE consente tuttavia di derogare a tale disposizione a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi di propagazione di organismi nocivi;

considerando che in Grecia, in Italia e in Portogallo la semina e la coltivazione di tuberi-seme di patate di talune varietà dell'America settentrionale atte alla produzione di patate da consumo è ormai diventata prassi consolidata; che parte del fabbisogno di tuberi-seme di patata di queste varietà viene soddisfatta mediante importazioni del Canada;

considerando che, con la decisione 93/680/CE [3], la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di « zona esente » subordinatamente a talune condizioni tecniche atte a prevenire il rischio della propagazione di organismi nocivi; che l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 31 marzo 1994; che la Commissione ha inoltre stabilito che dette deroghe prevedessero la possibilità di accertare effettivamente il corretto funzionamento del principio di « zona esente »;

considerando che, da informazioni fornite dal Canada nel corso di una missione effettuata in tale paese nel 1994, risulta che il Canada ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione di tali organismi nocivi nelle province di New Brunswick e Prince Edward Island; che vi sono validi motivi per ritenere che il programma di eradicazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sia risultato pienamente efficace in tali province e che il programma di eradicazione del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sia risultato pienamente efficace in talune zone di queste province; che nei campioni prelevati dalle patate da semina introdotte conformemente alla decisione 93/680/CE non è stata riscontrata traccia confermata di malattia; che non è stato dimostrato che esistano sufficienti elementi ostativi al corretto funzionamento del summenzionato principio di « zona esente », e quindi per non riconoscere le disposizioni applicate in tali zone come equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro il clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;

considerando che si può quindi ritenere che non vi sia rischio di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuberi-seme di patata siano originari di zone dichiarate, in base a prove scientifiche, esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata e dal Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e che siano rispettate talune particolari condizioni tecniche perfezionate;

considerando che vanno quindi autorizzate deroghe per la prossima campagna di commercializzazione di tuberi-seme di patata, fermi restando il rispetto delle condizioni di cui sopra e di quanto disposto dalla direttiva 66/403/CEE del Consiglio [4], modificata da ultimo dalla direttiva 93/108/CE della Commissione [5], e dalla direttiva 70/457/CEE del Consiglio [6], modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE [7];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/680/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 27.
[3] GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 75.
[4] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
[5] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 39.
[6] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[7] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

« c) da ogni partita destinata ad essere esportata nella Comunità devono essere ufficialmente prelevati campioni ; ciascuna partita può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà, prodotti in un'unica azienda e recanti lo stesso numero di riferimento ; i campioni debbono essere esaminati da laboratori ufficiali al fine di accertare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata o del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ; i campioni per l'individuazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata devono essere costituiti da tuberi o da foglie prelevati nell'appezzamento in cui è stata prodotta la partita ; per l'individuazione del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus da ogni partita pari o inferiore a 25 t dev'essere prelevato un campione di almeno 200 tuberi ; gli esami devono essere effettuati sui campioni interi, applicando i metodi seguenti :

— per quanto riguarda il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, il metodo "Reverse-page", o la procedura di ibridazione c-DNA, e

— per quanto riguarda il Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, almeno il metodo indicato nel programma per l'individuazione e la diagnosi dell'avvizzimento batterico delle patate in partite di tuberi di patata che figura nella direttiva 93/85/CEE del Consiglio (*).

(*) GU n. L 259 del 18. 10. 1993, pag. 1. »

2) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), è aggiunto il testo seguente : « Documenti acclusi al certificato fitosanitario suddetto quale sua parte integrante recano la descrizione e la quantità dei prodotti oggetto dello stesso certificato. »

3) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), il termine « Patrasso » è inserito nell'elenco dei porti di sbarco dopo il termine « Livorno ».

4) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera h) è sostituito dal testo seguente :

« h) gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri importatori prelevano un campione rappresentativo da ciascuna delle partite non in massa destinate ad essere importate o importate a norma della presente decisione, che verrà sottoposto a esame ufficiale per l'accertamento della presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus secondo il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ; le partite devono essere tenute separate, sotto controllo ufficiale, e non possono essere commercializzate o impiegate finché non sia accertato che non è stata scoperta né sospettata la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus in occasione di tali esami ; inoltre devono essere tenuti a disposizione degli altri Stati membri dei sottocampioni per ulteriori esami ; gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro importatore ai quali fa riferimento la direttiva 77/93/CEE comunicano alla Commissione, entro il 15 maggio 1995, le informazioni utili ai fini dell'organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati ; il totale delle partite importate non deve eccedere il quantitativo idoneo per gli esami sopra indicati, tenuto conto delle attrezzature disponibili a tale scopo ; ».

5) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), il testo del quarto trattino è sostituito dal testo seguente :

« — i luoghi di destinazione delle patate e quelli elencati a norma della direttiva 93/50/CEE della Commissione (**) ;

(**) GU n. L 205 del 17. 8. 1993, pag. 22. »

6) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera j) è sostituito dal testo seguente :

« le patate devono essere piantate esclusivamente nei luoghi di cui sia possibile conoscere il nome e l'indirizzo ; ».

7) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), è aggiunto il testo seguente :

« La presente disposizione non si applica agli utilizzatori finali che piantano i tuberi-seme importati ; ».

8) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera l) è sostituito dal testo seguente :

« l) in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, gli organismi ufficiali responsabili ispezionano un'adeguata proporzione delle piante presso i luoghi elencati a norma della direttiva 93/50/CEE o di cui alla lettera j) ; ».

9) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera m) è sostituito dal testo seguente :

« m) le patate prodotte con i tuberi-seme introdotti a norma della presente decisione non vengono certificate come patate da semina e possono essere utilizzate unicamente come patate da consumo ed esclusivamente dagli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1.

L'imballaggio dovrà recare un'etichettatura conseguente e recare il numero dei luoghi elencati a norma della direttiva 93/50/CEE, nonché l'indicazione dell'origine canadese dei tuberi-seme utilizzati.

Tali patate possono essere trasferite all'interno degli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 unicamente previa autorizzazione dei citati organismi responsabili ufficiali, tenuto conto dell'esito delle ispezioni menzionate alla lettera l). »

10) All'articolo 3, l'espressione « dal 1° dicembre 1993 al 31 marzo 1994 » è sostituita dall'espressione « dal 15 gennaio 1995 al 30 aprile 1995 » e la data « 31 marzo 1994 » è sostituita dalla data « 30 aprile 1995 ».

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione